



**Regolamento elenco liberi professionisti e dipendenti pubblici qualificati a far parte del
collegio consultivo tecnico**

Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 1956/2023 Prot. n. 274950 del 12/12/2023

Entrata in vigore: 15 dicembre 2023

Articolo 1 - Preambolo.....	2
Articolo 2 - Finalità	2
Articolo 3 - Struttura dell'Elenco	3
Articolo 4 - Soggetti ammessi	3
Articolo 5 - Requisiti di moralità.....	3
Articolo 6 - Requisiti professionali.....	5
Articolo 7 - Avviso pubblico.....	7
Articolo 8 - Modalità di iscrizione.....	7
Articolo 9 - Formazione e aggiornamento dell'Elenco e durata dell'iscrizione.....	8
Articolo 10 - Sospensione dall'Elenco	8
Articolo 11 - Cancellazione dall'Elenco.....	9
Articolo 12 - Criteri di selezione, dichiarazioni e compensi per i singoli incarichi.....	9
Articolo 13 - Pubblicità e comunicazioni	9
Articolo 14 - Trattamento dei dati personali.....	10
Articolo 15 - Disposizioni finali	10

Articolo 1 - Preambolo

1. Il presente regolamento istituisce un Elenco di liberi professionisti e dipendenti pubblici qualificati ad essere nominati dall'Università degli Studi di Ferrara (Università) quali componenti del collegio consultivo tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a un milione di euro, per cui la costituzione del collegio è obbligatoria ai sensi dell'art. 215, comma 1, D.lgs. n. 36/2023.
2. Il collegio consultivo tecnico è formato, secondo le modalità di cui alla normativa pro tempore vigente, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera.
3. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione (facoltativa) di un collegio consultivo tecnico.
4. L'Università può costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.
5. Il presente regolamento fissa i criteri per l'iscrizione all'Elenco, stabilisce le modalità di utilizzo dello stesso e le relative procedure di aggiornamento.
6. Tutti i termini relativi a persone, riportati nella sola forma maschile, sono da intendersi senza distinzione di genere.

Articolo 2 - Finalità

1. L'Elenco ha lo scopo di permettere all'Università di individuare in piena trasparenza, celermente e senza ulteriori pubblicazioni di avvisi, i componenti di propria nomina, nei casi previsti dalla legge, idoneamente qualificati a far parte del collegio consultivo tecnico. L'attività di scelta di un componente del collegio consultivo tecnico in capo all'Università esula dall'applicazione del codice dei contratti pubblici, in quanto il conferimento dell'incarico di componente del collegio è da ritenersi di natura prettamente fiduciaria; la scelta deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e a tali fini garantistici l'Università istituisce il presente Elenco.
2. L'Università conserva in ogni caso la facoltà di rivolgersi anche a professionisti non iscritti all'Elenco, al fine di individuare il professionista più idoneo a ricoprire ciascun incarico, garantendo il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, o per l'esecuzione di particolari incarichi eseguibili da professionisti specificamente individuati, o in possesso di particolari qualificazioni/certificazioni.

Articolo 3 - Struttura dell'Elenco

1. L'Elenco è costituito dai nominativi dei soggetti che potranno essere incaricati quali componenti del collegio consultivo tecnico.
2. I profili professionali richiesti sono i seguenti:
 - profili attinenti al settore dell'ingegneria;
 - profili attinenti al settore dell'architettura;
 - profili attinenti al settore giuridico;
 - profili attinenti al settore economico.
3. L'iscrizione nelle diverse sezioni viene effettuata sulla base delle indicazioni rese dai richiedenti in sede di presentazione dell'istanza di iscrizione.

Articolo 4 - Soggetti ammessi

1. Sono ammessi all'iscrizione nell'Elenco le seguenti persone fisiche: ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

Articolo 5 - Requisiti di moralità

1. Non può essere iscritto all'elenco, né assumere l'incarico di componente del collegio consultivo tecnico chi:
 - sia privo, in tutto o in parte, della capacità legale di agire;
 - abbia svolto o svolga, sia per la parte pubblica, sia per l'operatore economico affidatario, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell'affidamento;
 - abbia interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento, direttamente ovvero tramite un ente, associazione o società di cui sia amministratore o legale rappresentante;
 - si trovi in una delle ipotesi di conflitto di interesse, ossia nel caso in cui intervenga nello svolgimento della procedura di aggiudicazione, o possa influenzarne in qualsiasi modo il risultato, avendo, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale percepibile come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura;
 - si trovi in una situazione che determina l'obbligo di astensione, ossia quando l'adozione di decisioni o attività coinvolgano interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni

- anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente, ovvero in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;
- abbia già ricevuto cinque incarichi contemporaneamente o più di dieci incarichi in due anni;
 - sia incorso in ritardo nell'adozione di tre determinazioni o in ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione e non siano trascorsi tre anni dalla data di maturazione del ritardo, ai fini della nomina in altri collegi;
 - se dipendente pubblico, non acquisisca, essendo dovuta, l'autorizzazione da parte della pubblica amministrazione di appartenenza;
 - se dipendente pubblico, ricada in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001;
 - abbia svolto o svolga l'incarico di CTU in giudizi relativi all'esecuzione dei lavori oggetto della procedura nell'ambito della quale si proceda alla costituzione del collegio consultivo tecnico;
 - non sia in possesso di requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vi è quanto segue:
 - a) aver riportato condanna anche non definitiva per uno dei seguenti delitti:
 - o art. 416 bis c.p.;
 - o artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990;
 - o nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, porto, trasporto e detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati:
 - o di cui all'art. 416, sesto e settimo comma del codice penale;
 - o art. 416 c.p., realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'art. 12, commi 1, 3 e 3-ter, del D.lgs. n. 286/1998;
 - o art. 416 c.p., realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416 bis, 416 ter, 452 quaterdecies e 630 del codice penale,
 - o delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
 - o delitti previsti dall'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 e dall'art. 291 quater del D.P.R. n. 43/1973 e dall'art. 260 del D.lgs. n. 152/2006;
 - c) aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346 bis, 353 e 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - d) aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti:
 - o consumati o tentati, di "frode", come intesa nella definizione di cui all'art. 1 della "Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee";

- consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - di cui agli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter1 del codice penale;
 - di riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 D.lgs. n. 109/2007 e ss.mm.ii.;
 - di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.lgs. n. 24/2014;
- e) esser stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- f) esser stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- g) esser stato destinatario di provvedimento anche non definitivo che disponga una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. n. 159/2011;
- h) aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in giudizio con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
2. Le cause di esclusione di cui alle lettere da a) a g) del precedente comma operano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

Articolo 6 - Requisiti professionali

1. Possono iscriversi, nei profili: "*Ingegneria*", "*Architettura*", "*Giuridico*" ed "*Economico*" dell'elenco i seguenti soggetti: liberi professionisti; dipendenti delle amministrazioni pubbliche; appartenenti o già appartenenti al ruolo dirigenziale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professori universitari di ruolo delle Università italiane, per gli ingegneri e gli architetti, nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti, o, per i giuristi, nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile, o, per gli economisti, nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche; magistrato ordinario, amministrativo o contabile; avvocato dello Stato; Prefetto e dirigente della carriera prefettizia, non in sede da almeno due anni.
2. I soggetti che intendono iscriversi all'Elenco per essere nominati componenti del collegio consultivo tecnico, oltre ai requisiti di moralità di cui all'articolo precedente e quelli di

professionalità di cui al comma 1 del presente articolo, devono possedere anche almeno uno dei seguenti requisiti di professionalità:

A) Per Ingegneri e Architetti:

- aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle pubbliche amministrazioni o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici;
- iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di RUP, di direttore lavori, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi in lavori pubblici, di collaudatore tecnico amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, supporto al RUP, o progettista nell'ambito di contratti di lavori pubblici sopra soglia europea;
- dottorato di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti;

B) Per i giuristi:

- aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle pubbliche amministrazioni o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici;
- iscrizione all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di RUP, di direttore lavori, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, ovvero di difensore di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili in lavori pubblici, di collaudatore tecnico amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di supporto al RUP nell'ambito di contratti di lavori pubblici sopra soglia europea;
- dottorato di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche;

C) Per gli economisti:

- aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale delle pubbliche amministrazioni o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici;
- iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ovvero nel registro dei revisori legali, da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di RUP, di direttore lavori, di presidente di commissione di

collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, o di programmazione economica e finanziaria, di collaudatore tecnico amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di supporto al RUP nell'ambito di contratti di lavori pubblici sopra soglia europea;

- dottorato di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche.

Articolo 7 - Avviso pubblico

1. L'Elenco è costituito a seguito di avviso pubblico, emesso con decreto del Direttore Generale, indicante i requisiti e le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione all'Elenco, con la specificazione che lo stesso non ha natura concorsuale, in quanto l'invio della domanda di iscrizione all'Elenco non determina la formazione di graduatorie, non attribuisce punteggi o altre classificazioni di merito e non vincola l'Amministrazione al conferimento di incarichi.
2. In fase di prima istituzione dell'Elenco è indicato nell'avviso un termine entro il quale presentare l'istanza di iscrizione, fermo restando la natura aperta dell'Elenco.
3. L'avviso pubblico è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandi di gara e contratti", nonché nell'Albo Ufficiale di Ateneo.

Articolo 8 - Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione può essere presentata dagli interessati in qualsiasi momento, essendo l'Elenco sempre aperto.
2. La domanda di iscrizione è presentata mediante appositi modelli o *form* dell'Università e deve essere firmata digitalmente dal richiedente.
3. Alla domanda deve essere allegato il *curriculum vitae*.
4. Nella domanda devono essere indicati i dati identificativi del richiedente, la/le sezione/i in cui si richiede l'iscrizione, fermo restando che essi dovranno essere coerenti con le restanti dichiarazioni e rispetto al *curriculum* professionale.
5. L'interessato dichiara inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore di interesse.
6. L'Università effettua una verifica, anche solo a campione, della regolarità formale della documentazione presentata, rinviando l'accertamento nel merito delle dichiarazioni al momento dell'eventuale conferimento dell'incarico.
7. Qualora gli atti o la documentazione presentata non soddisfino i requisiti formali o quelli minimi richiesti per l'iscrizione all'Elenco, l'istanza di iscrizione è respinta. Prima di un'eventuale reiezione dell'istanza vengono comunicati all'istante, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 7 agosto

1990 n. 241, i motivi che ostano all'accoglimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione il richiedente ha il diritto di presentare eventuali osservazioni e integrazioni documentali. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni. L'interessato ha facoltà di presentare una nuova istanza, dando avvio a un nuovo procedimento.

8. L'esito dell'istruttoria sulla domanda di iscrizione all'Elenco è comunicato al richiedente nel termine massimo di trenta giorni decorrenti dalla data di protocollazione della domanda o dell'ultima eventuale integrazione della stessa a seguito di richiesta dell'Università. In assenza di comunicazione da parte dell'Università nel termine sopra indicato, l'istanza è considerata accettata e il richiedente viene iscritto nell'Elenco.
9. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle altre vigenti disposizioni, le dichiarazioni sostitutive riferite al possesso dei requisiti sono verificate nel merito dall'Università prima della nomina per lo specifico incarico. L'Università conserva comunque la facoltà di procedere alla predetta verifica, anche a campione, in qualsiasi momento a partire dalla ricezione della richiesta di iscrizione all'elenco.
10. La mancata dimostrazione o attestazione del possesso dei requisiti per l'iscrizione, l'accertamento del loro mancato possesso, o la loro perdita sopravvenuta, comportano il rifiuto di iscrizione o la cancellazione dall'Elenco in qualunque momento.
11. I Professionisti non conseguono dall'iscrizione nell'Elenco alcun diritto a essere nominati quali componenti di costituendi collegi consultivi tecnici.

Articolo 9 - Formazione e aggiornamento dell'Elenco e durata dell'iscrizione

1. L'Università procede alla formazione dell'Elenco per sezioni, assegnando ai singoli professionisti le rispettive posizioni sulla base del criterio meramente cronologico del momento di protocollazione della relativa domanda.
2. Eventuali adeguamenti alla normativa o modifiche possono essere apportati all'Elenco con le medesime procedure e formalità adottate per la prima istituzione.
3. L'Elenco non è soggetto a scadenza, salva diversa determinazione adottata con provvedimento esplicito da parte del medesimo soggetto che lo ha approvato.
4. L'Elenco è aperto e viene aggiornato ed integrato sulla base delle richieste di iscrizione o variazione che perverranno.

Articolo 10 - Sospensione dall'Elenco

1. È causa di sospensione dell'iscrizione dall'Elenco l'esito negativo della verifica sul possesso dei requisiti condotta da parte dell'Università, fino al completamento dell'istruttoria di approfondimento con l'interessato, che comunque non potrà superare i 90 giorni.

2. Del provvedimento di sospensione dall'Elenco viene data tempestiva comunicazione all'interessato.
3. Decorsi i termini della sospensione, l'Università procede con la determinazione in merito alla riammissione all'Elenco o alla cancellazione dallo stesso, notificando la relativa decisione all'interessato.

Articolo 11 - Cancellazione dall'Elenco

1. È causa di cancellazione dall'Elenco:
 - a) il mancato possesso o la perdita di uno o più requisiti di iscrizione all'Elenco;
 - b) l'accertata e grave negligenza o malafede, o grave errore nello svolgimento di un incarico affidato;
 - c) la formale richiesta di cancellazione da parte del soggetto.
2. La cancellazione è adottata con atto del Direttore Generale, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento, ex art. 7, Legge n. 241/1990, che si conclude entro trenta giorni dalla data della comunicazione. Il medesimo può presentare, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Università, le proprie giustificazioni eventualmente corredate da documenti. I termini per la conclusione del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di quindici giorni.
3. Nei casi di cui alla lett. b) del presente articolo, l'interessato non potrà presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi due anni dall'avvenuta cancellazione.

Articolo 12 - Criteri di selezione, dichiarazioni e compensi per i singoli incarichi

1. Trattandosi di incarico di natura fiduciaria, la designazione del componente del collegio consultivo tecnico di nomina dell'Università, quando possibile, avverrà individuando il soggetto dall'elenco con atto/provvedimento emanato in conformità con l'ordinamento dell'Università, nei limiti della propria discrezionalità amministrativa. L'Università provvede a selezionare i componenti in dipendenza delle caratteristiche specifiche del contratto, nonché della tipologia di collegio consultivo tecnico costituendo, comunque ispirandosi ai principi generali che informano l'attività amministrativa.
2. Prima e ai fini dell'accettazione dello specifico incarico, i designandi componenti del collegio consultivo tecnico dovranno dichiarare per iscritto l'assenza di cause di incompatibilità e astensione in riferimento allo stesso.
3. La determinazione dei compensi spettanti ai componenti del collegio consultivo tecnico è eseguita ai sensi della normativa vigente, in relazione allo specifico incarico, con apposito provvedimento emanato in conformità con l'ordinamento dell'Università.

Articolo 13 - Pubblicità e comunicazioni

1. L'Elenco è soggetto a pubblicità ai sensi di legge e in conformità con l'ordinamento dell'Università.
2. Sono sottratti alla pubblicazione i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibile l'Elenco.
3. Le comunicazioni saranno valide anche se rese note soltanto mediante avvisi pubblicati nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Università.

Articolo 14 - Trattamento dei dati personali

1. In conformità al Reg. 2016/679/UE (G.D.P.R.) sulla protezione dei dati personali, il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco e ai procedimenti ad esso collegati e ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione).
2. I dati raccolti potranno essere comunicati ai componenti del collegio nominati dalle parti al fine di individuare il Presidente del collegio, all'appaltatore, ad altri soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti nei limiti di legge.
3. Il conferimento dei dati è necessario ai fini della costituzione, pubblicazione e gestione dell'Elenco. Il mancato conferimento comporta pertanto l'impossibilità di procedere all'iscrizione all'Elenco e alle eventuali successive nomine.
4. Gli iscritti hanno diritto, in qualsiasi momento, ad accedere, rettificare, integrare i propri dati, qualora dovessero riscontrare errori o vi siano variazioni, o, ricorrendone gli estremi, a farli cancellare, limitarne il trattamento od opporsi al loro trattamento.
5. Il titolare del trattamento e il responsabile della protezione dei dati sono indicati sul sito istituzionale.
6. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D.lgs. n. 33/2013) i soggetti che presentano domanda prendono atto ed acconsentono a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet dell'Università nella sezione Amministrazione Trasparente.
7. Con l'istanza di iscrizione all'Elenco, gli interessati esprimono, pertanto, il consenso al predetto trattamento dei dati personali, anche giudiziari e quelli relativi alla competenza tecnico professionale che li riguardano.

Articolo 15 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo on line dell'Università.
2. Il presente regolamento viene redatto ai sensi della normativa vigente pro tempore, alla quale si rinvia per tutto quanto non previsto.

3. L'adeguamento del presente regolamento alle eventuali modifiche della normativa nazionale vigente è disposto mediante Decreto Rettorale nei casi in cui le stesse non comportino margini di discrezionalità per l'Università (a titolo esemplificativo, nei casi di modifica alle soglie previste ex lege).